

IVA SU ALCUNE PRESTAZIONI MEDICHE

Si rende noto l'Agenzia Centrale delle Entrate ha emanato la Circolare n. 4 del 28 gennaio - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla quale l'Agenzia Entrate di Brescia non ha a tutt'oggi espresso alcuna comunicazione ufficiale- in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003

Nella circolare in oggetto è stato innanzitutto ribadito che i principi interpretativi espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di Stati diversi dall'Italia, sono *necessariamente* applicabili in tutti gli Stati della comunità - in base al principio contenuto nella sesta direttiva n. 77/388/CEE in materia di applicazione uniforme dell'IVA - senza che debba intervenire nessun recepimento da parte degli stati membri. La normativa "sarebbe" dunque applicabile nell'immediato senza bisogno di ulteriori atti.

Sulla base del principio stabilito dalla Corte di Giustizia che l'esenzione IVA costituisce deroga al principio generale, secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, **l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o problemi di salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi anche nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.**

Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza medica bensì lo scopo principale al quale l'attività è improntata, ovvero non è il "medico in sé" che fornisce prestazioni da iva esenti art. 10 Dpr 633/72 ma talune prestazioni di natura strettamente sanitaria sono esenti per evidenti fini sociali, mentre le prestazioni pur esercitate da medici ma di natura non strettamente sanitario-diagnostica **DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE AD IVA** come normali "prestazioni professionali"

Essendo non sempre facilmente verificabile qual è lo scopo principale della prestazione l' Agenzia delle Entrate è intervenuta enucleando una rassegna esemplificativa delle fattispecie esenti o non esenti IVA:

Prestazioni NON più esenti IVA Art.10:	Prestazioni che restano ESENTI da Iva Art.10
<p>? le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone per il riconoscimento di pensione di invalidità o di guerra. In questo caso è necessario effettuare una differenziazione tra coloro che partecipano alla Commissione medica di verifica quali dipendenti o liberi professionisti. Per i primi, non titolari di partita IVA, vige la disposizione dell'art. 50,c.1, lettera f) del TUIR secondo cui il reddito viene assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto non è soggetto ad IVA. Per le prestazioni rese dai liberi professionisti, invece, rimane fermo il principio della non esenzione IVA ;</p> <p>? esami medici finalizzati ad un referto medico in materia di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione del premio assicurativo o alla liquidazione di un danno;</p> <p>? le perizie attraverso analisi biologiche di affinità genetica per l'accertamento di paternità;</p> <p>? gli accertamenti medico legali effettuati dall'INAIL relativamente al riconoscimento di cause di servizio. Nel caso in cui, però,</p>	<p>? le prestazioni effettuate nelle commissioni mediche locali patenti di guida in quanto scopo principale di tale attività consiste nella tutela preventiva della salute di soggetti che potrebbero in particolari condizioni di salute compromettere la propria o l'incolumità della collettività;</p> <p>? le visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a soggetti non affetti da disabilità.</p> <p>? Le prestazioni del medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 626/94 sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 6 della Legge 133/99, conformemente al criterio enunciato dalla Corte di Giustizia stante che il bene primario protetto è la salute dei lavoratori e la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.</p> <p>? Le prestazioni di medicina estetica sono esenti IVA in quanto connesse al benessere psico - fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona.</p>

POLI & ASSOCIATI

commercialisti e revisori contabili

l'INAIL faccia effettuare controlli medici sui lavoratori a scopo profilattico o per stabilire l'idoneità fisica allo svolgimento o al rientro al lavoro tali prestazioni sono esenti IVA;	
Certificazioni NON PIU' ESENTI	Certificazioni che restano ESENTI
<ul style="list-style-type: none">? certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;? certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;? certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico? certificazione per riconoscimento di invalidità civile.	<ul style="list-style-type: none">? certificati per esonero dalla educazione fisica;? certificazione di idoneità per attività sportiva;? certificati per invio di minori in colonie o comunità;? certificati di avvenuta vaccinazione.? per i certificati che i medici sono tenuti a redigere senza corrispettivo come: dichiarazione di nascita o di morte, denunce penali o giudiziarie, denunce di malattie infettive e diffuse , notifica dei casi di AIDS ecc. in quanto non si verifica il presupposto d'imposta.
Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalle ipotesi individuate è necessario menzionare la finalità principale, di tutela della salute, della certificazione richiesta per poter usufruire dell'esenzione IVA.	
Per quanto riguarda le prestazioni del medico in regime di intramoenia valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in essere prestazioni non riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio di natura peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte dell'ente di cui il medico è dipendente.	

Nella circolare in oggetto non viene trattato l'aspetto del momento in cui debba ritenersi decorrere l'obbligazione IVA per i professionisti ma teoricamente dalla data di pubblicazione della Circolare, quindi dal Gennaio 2005

Lo studio è a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento e per l'assistenza del caso.

POLI & ASSOCIATI